

COMUNE DI CETONA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg.

Data 22-02-2018

Oggetto:	Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2018.
----------	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
BARBANERA EVA (Sindaco) BUSSOLOTI SIRIO FORCONI EMANUELA CANUTI LORENZO TORRONI GIANFRANCO PULITI EMANUELE TOPPI MAURIZIO BENNATI ARMANDO BETTI STEFANO GIUSEPPE BAGLIONI MIRCO	GUERRI DIEGO
Tot. Presenti: 10	Tot. Assenti: 1

Assegnati n. 11
 In carica n. 11
 Presenti n. 10
 Assenti n. 1

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor BARBANERA EVA
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [X] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 [X] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
 [] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 681, prevede che *"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare"*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017. con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 23, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della imposta unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.08.2014, il quale, relativamente alla disciplina per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), dispone che: *"Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,

può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può comunque eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679, della Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), il quale stabilisce che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti (o inferiori) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO delle seguenti modifiche apportate dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in tema di TASI:

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54);
- nel 2018 può essere confermata ai livelli 2017, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015);

TENUTO CONTO che la nuova legge di bilancio all'art. 1, comma 37, ha confermato anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali, ad eccezione di Cosap e Tari, per cui, *come nel 2017, i Comuni e le Regioni non potranno deliberare alcun aumento di aliquote e tariffe relative a qualsiasi entrata di natura tributaria, né potranno istituire nuovi tributi o revocare agevolazioni precedentemente accordate; a livello comunale, il divieto in oggetto riguarda l'addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, Tosap, restando invece escluse la Tari e la Cosap;*

VISTA, dunque, la propria precedente deliberazione n. 8 del 30/01/2017 avente ad oggetto: "Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017";

RITENUTO, pertanto, di confermare le seguenti aliquote anche per l'anno 2018:

Aliquota di base	zero per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come stabilito dalla disciplina IMU) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Zero per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133	zero per mille
Aliquota per altri fabbricati delle categorie (A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A8,A9) e (C2,C6,C7)	zero per mille

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio associato area Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento comunale sui Controlli Interni;

VISTI:

- IL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta sottolineando che non ci sono novità rispetto allo scorso anno;

in assenza di altri interventi, all'unanimità dei voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di:

1. CONFERMARE, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per la tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota di base	zero per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come stabilito dalla disciplina IMU) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Zero per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133	zero per mille
Aliquota per altri fabbricati delle categorie (A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A8,A9) e (C2,C6,C7)	zero per mille

2. DARE ATTO che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2018;
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul relativo sito ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Successivamente, con separata votazione resa pariemnti unanime dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso alla gestione ordinaria del bilancio di previsione di cui il presente docuemnto costituisce allegato obbligatorio,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Settore Contabile

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 6 - 2018

Oggetto: **Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2018.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 6 - 2018 .

Cetona, 22-02-2018

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 6 - 2018 .

Cetona, 22-02-2018

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Cinzia Rustici

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHACCHIO ANNALISA

IL SINDACO

BARBANERA EVA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHACCHIO ANNALISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 28-02-2018 al 15-03-2018
- è divenuta esecutiva dal giorno 22-02-2018
- [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHACCHIO ANNALISA

ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.